DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0126/Pres.

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI DA 1 A 18, DELLA LEGGE REGIONALE 22/2010 (LEGGE FINANZIARIA 2011)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

	CAPO I
F	INALITA', NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Normativa di riferimento
Art. 3	Definizioni
	CAPO II
	REGIMI DI AIUTO
Art. 4	Regimi di aiuto
Art. 5	Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
Art. 6	Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007
Art. 7	Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007
Art. 8	Contributi concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008
Art. 9	Divieto di cumulo
	TITOLO II
	INIZIATIVE FINANZIABILI
	CAPO I
SALV	AGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE
A est 10	Iniziativa finanziabili a intansità dal contributo

Art. 10	Iniziative finanziabili e intensità del contributo
Art. 11	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 12	Obblighi del beneficiario

CAPO II

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO STABILE IN AMBITO LAVORATIVO NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 13	Iniziative finanziabili e intensità del contributo
Art. 14	Durata del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 15	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 16	Spese ammissibili
Art. 10	•
Art. 1/	Obblighi del beneficiario
	CAPO III
SOS'	TEGNO E CONSERVAZIONE DEI VALORI TRADIZIONALI DELLA
	AZIONE ARTIGIANA QUALE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DI UN
	ERRITORIO E DELLA COMUNITÀ SU DI ESSO LOCALIZZATA
	EMMTOMO E DELETT COMOTHITA SO DI ESSO ECCTETEZZITIA
Art. 18	Spese ammissibili e intensità del contributo
Art. 19	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 20	Obblighi del beneficiario
	TITOLO III
	NORME COMUNI
	CAROI
	CAPO I
	PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 21	Modalità di presentazione delle istanze
Art. 22	Dotazioni e requisiti tecnici per l'accesso al servizio di invio telematico
Art. 23	Termini di presentazione delle istanze e modulistica
Art. 24	Procedimento contributivo
Art. 25	Revoca e rideterminazione del contributo
Art. 26	Fruizione del contributo
Art. 27	Vincolo di destinazione dei contributi
Art. 27	Controlli e recuperi
A11. 20	Controlli e recuperi
	CAPO II
	DISPOSIZIONI FINALI
At 20	Communicate and 12 A commiss della France
Art. 29	Convenzione con l'Agenzia delle Entrate
Art. 30	Disposizione di rinvio
Art. 31	Entrata in vigore
ALLEGA'	ΓΙ AL REGOLAMENTO
Allegato A	A - Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006
_	B - Campo applicazione Reg. (CE) n. 1535/2007
_	C - Campo applicazione Reg. (CE) n. 1535/2007
_	
Anegato L	O - Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA', NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 - 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti finalità:
- a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
- c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

- 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
- a) normativa comunitaria:
 - 1. regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
 - 2. regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193 del 25 luglio 2007;
 - 3. regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337 del 21 dicembre 2007;
 - 4. regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L n. 214 del 9 agosto 2008;
- b) normativa nazionale:

- 1. decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
- 2. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- 3. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
- 4. decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), articolo 9, comma 2;
- 5. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- 6. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

c) normativa regionale:

- 1. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- 2. legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
- 3. legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- 4. legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- 5. legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- 6. decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
- 7. decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata).

Art. 3 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
- a) micro, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005;
- b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);

- c) imprese artigiane di panificazione: le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane;
- d) unità locale attiva: l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in un dato luogo, variamente denominato, in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi;
- e) delocalizzazione: trasferimento fuori dal territorio regionale dell'unità locale alla quale è addetto il personale per i cui costi è stato concesso il contributo;
- f) dipendenti/occupati ai fini del calcolo dei parametri dimensionali: occupati nell'impresa espressi in unità-lavorative-anno (ULA);
- g) dipendenti/personale dipendente/occupati: persone fisiche assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali site in regione;
- h) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata) e che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- i) inoccupati: coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- j) giovani: i soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
- k) oneri previdenziali obbligatori: gli oneri previdenziali obbligatori riconducibili nell'ambito degli oneri sociali previsti dall'art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9, lettera b) del codice civile, cui devono riferirsi, per la determinazione degli oneri previdenziali obbligatori, anche i soggetti non tenuti alla redazione del conto economico;
- 1) costi salariali: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - 1. la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - 2. i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari;
- m) lavoratore svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - 1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - 2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
 - 3. lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - 4. adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - 5. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomodonna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - 6. membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- n) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

- o) incremento occupazionale: l'aumento, per effetto delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno solare 2011, del numero dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, occupati nel territorio regionale, rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, occupati nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 2010. A tal fine, il personale assunto deve essere impiegato nelle unità locali ubicate nel territorio regionale esercenti attività ammissibili a contributo ai sensi dei regolamenti comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Non si considera incremento occupazionale l'aumento complessivo del numero dei dipendenti a seguito di operazioni straordinarie che mantengono invariato il numero dei lavoratori delle imprese coinvolte quali, a titolo esemplificativo, fusioni, incorporazioni;
- p) costi energetici: costi sostenuti in relazione alla fornitura di energia elettrica e combustibili in genere, direttamente afferenti all'esercizio dell'impresa;
- q) forza maggiore: evento derivante dalla natura o da un fatto che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, quale a titolo esemplificativo: le dimissioni volontarie, l'invalidità, il pensionamento, il licenziamento per giusta causa, calamità naturali;
- r) intermediari: i soggetti, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttiva e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), già abilitati quali soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 4 (Regimi di aiuto)

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui ai regolamenti comunitari relativi agli aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario ovvero, in alternativa, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 5

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

- 1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7, i contributi per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 18, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).
- 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 18,

- comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.
- 3. L'allegato A è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007)

- 1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007.
- 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
- 3. L'allegato B è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione su proposta del Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
- 4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1535/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
- 5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi fiscali precedenti e nell'esercizio fiscale in corso.

Art. 7

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007)

- 1. Per le imprese operanti nel settore della pesca, i contributi per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.
- 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui agli articoli 10, comma 1 e 13, comma 1 le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.
- 3. L'allegato C è aggiornato con decreto del Ragioniere generale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 875/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.
- 5. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 4, il richiedente è tenuto ad inviare, in sede di presentazione dell'istanza di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 8

(Contributi concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008)

- 1. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, sono altresì concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008.
- 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato D.
- 3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.
- 4. Gli aiuti sono concessi se, prima dell'avvio dell'iniziativa, il beneficiario ha presentato istanza di contributo; per le grandi imprese, inoltre, gli aiuti sono concessi solo se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati assunti.

Art. 9 (Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento concessi secondo la regola *de minimis* non sono cumulabili, relativamente agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti de minimis e con aiuti concessi ai sensi di un regolamento d'esenzione o di una decisione

della Commissione europea ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

- 2. I contributi di cui al presente regolamento concessi secondo il regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 o con altri aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativamente agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.
- 3. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati, relativamente alle stesse spese ammissibili, con altri incentivi pubblici purché tale cumulo non porti al superamento della spesa effettivamente sostenuta.
- 4. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono tra loro cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a).

TITOLO II INIZIATIVE FINANZIABILI

CAPO I SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 10

(Iniziative finanziabili e intensità del contributo)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono finanziabili le iniziative volte a mantenere il numero degli occupati nelle unità locali ubicate nel territorio regionale, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.
- 2. I contributi per le iniziative di cui al comma 1, sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato.

Art. 11

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le microimprese e le piccole imprese con un numero di occupati non superiore a quindici

che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.

- 2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
- c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione alle quali è addetto il personale per il quale si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A. B e C;
- d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 e riportata negli allegati A. B e C:
- e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) non avere effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 12 (Obblighi del beneficiario)

- 1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:
- a) non delocalizzare nei 5 anni successivi dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo;
- b) mantenere il numero degli occupati risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo per un periodo minimo di due anni, a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del numero degli occupati nelle unità locali site in regione;
- c) mantenere i requisiti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g) per un periodo di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;

- d) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo e fino alla concessione⁽¹⁾;
- e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.
- (1) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

Art. 12 bis

(Obblighi dell'assegnatario di cui all'articolo 24 bis)⁽¹⁾

- 1. La concessione del contributo agli assegnatari di cui all'articolo 24 bis è subordinata al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), come previsto dal comma 2.
- 2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, stabilisce i termini entro i quali gli assegnatari di cui al comma 1 devono a pena di decadenza:
- a) rendere in via telematica le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), riferite al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di invio delle dichiarazioni medesime;
- b) effettuare in via telematica la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), anche in considerazione dello scorrimento degli esercizi di riferimento, ovvero la comunicazione di conferma dei dati già dichiarati, con riferimento alla data di invio della comunicazione medesima.
- 3. I concessionari del contributo di cui al comma 1 devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 12.
- (1) Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

CAPO II

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO STABILE IN AMBITO LAVORATIVO NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 13

(Iniziative finanziabili e intensità del contributo)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono finanziabili le iniziative volte a incrementare il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale. Sono finanziabili, altresì, le iniziative volte alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
 - 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

- a) per ogni lavoratore assunto, nel corso dell'anno solare 2011, a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo in incremento rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 2010;
- b) per ogni lavoratore a tempo determinato stabilizzato, nel corso dell'anno solare 2011, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale esercenti attività ammissibili a contributo.
- 3. Non si considera incremento occupazionale l'aumento complessivo del numero dei dipendenti a seguito di operazioni straordinarie che mantengono invariato il numero dei lavoratori delle imprese coinvolte quali, a titolo esemplificativo, fusioni, incorporazioni.
- 4. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei seguenti e alternativi limiti massimi:
- a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di lavoratori di cui al comma 2, lettera a), svantaggiati o molto svantaggiati, effettuata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato;
- b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione/stabilizzazione di personale dipendente di cui al comma 2, lettere a) e b), effettuata secondo la regola *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 14 (Durata del contratto di lavoro a tempo determinato)

- 1. I contributi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato sono concessi solo se il contratto di lavoro prevede una durata minima di 24 mesi.
- 2. I contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento di durata inferiore ai 24 mesi sono ammissibili a contributo a condizione che, prima della presentazione della domanda, la durata degli stessi sia rideterminata in misura complessiva pari ad almeno 24 mesi.

Art. 15 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 13, comma 1, le PMI che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le GI.
- 2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
- c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione alle quali è o sarà addetto il personale per il quale si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A, B, C e D;
- d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a) e riportata negli allegati A, B, C e D;
- e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) limitatamente all'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, non essere destinatarie di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine, l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.

Art. 16 (Spese ammissibili)

- 1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono ammissibili a contributo le spese per costi salariali di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a) connesse alle assunzioni effettuate esclusivamente dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- 2. Ai sensi della regola *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, sono ammissibili a contributo le spese per oneri previdenziali obbligatori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera b) sostenute anche anteriormente alla data di presentazione della domanda e comunque dopo il 1 gennaio 2011.

Art. 17 (Obblighi del beneficiario)

- 1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:
- a) inviare entro il 31 gennaio 2012 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta assunzione o stabilizzazione nel corso dell'anno 2011 dei lavoratori per cui è richiesto il contributo;
- b) non delocalizzare nei 5 anni successivi dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo;

- c) mantenere il numero degli occupati così come risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011, per un periodo di 2 anni, dalla data di assunzione/stabilizzazione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del numero degli occupati nelle unità locali site in regione;
- d) mantenere i requisiti di cui all'articolo 15 per un periodo di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;
- e) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo e fino alla concessione⁽¹⁾;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.
- (1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

Art. 17 bis (Obblighi dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 24 bis)⁽¹⁾

- 1. La concessione del contributo agli assegnatari di cui all'articolo 24 bis è subordinata al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) come previsto dal comma 2.
- 2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, stabilisce i termini entro i quali gli assegnatari di cui al comma 1 devono a pena di decadenza:
- a) rendere in via telematica la dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- b) rendere in via telematica la dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) riferita al periodo intercorrente tra la data di assunzione o stabilizzazione di ciascun dipendente e la data di invio della dichiarazione medesima;
- c) rendere in via telematica la dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) riferita al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di invio della dichiarazione medesima;
- d) effettuare in via telematica la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) anche in considerazione dello scorrimento degli esercizi di riferimento ovvero la comunicazione di conferma dei dati già dichiarati, con riferimento alla data di invio della comunicazione medesima.
- 3. I concessionari del contributo di cui al comma 1 devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

CAPO III

SOSTEGNO E CONSERVAZIONE DEI VALORI TRADIZIONALI DELLA PANIFICAZIONE ARTIGIANA QUALE ELEMENTO CARATTERIZZANTE DI UN TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ SU DI ESSO LOCALIZZATA

Art. 18

(Spese ammissibili e intensità del contributo)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), i contributi sono concessi alle imprese artigiane di panificazione che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane.
- 2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi a sollievo dei costi energetici e sono calcolati sul costo sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta.

Art. 19

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 18 le PMI che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, soddisfano i requisiti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.
- 2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, i seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) competente per territorio;
- b) avere sede o almeno un'unità locale attiva ubicata nel territorio regionale;
- c) esercitare attività ammissibili a contributo nelle unità locali site in regione per i cui costi energetici si richiede il contributo, ai sensi della normativa richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 e riportata nell'allegato A;
- d) non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 e riportata nell'allegato A;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) applicare il contratto collettivo nazionale di riferimento e rispettare le prescrizioni sulla salute dei lavoratori previste dalle norme vigenti, nonché, in conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 20 (Obblighi del beneficiario)

- 1. Il beneficiario del contributo deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti obblighi:
- a) mantenere i requisiti di cui all'articolo 19 per un periodo di due anni dalla data di concessione del contributo e, a tal fine, inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei suddetti requisiti;
- b) comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 5 e 9 intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;
- c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2.

TITOLO III NORME COMUNI

CAPO I PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 21

(Modalità di presentazione delle istanze)

- 1. Le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica attraverso un apposito servizio, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata ai tributi.
- 2. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), può essere affidata unicamente la compilazione della domanda, fermo restando in capo al beneficiario l'invio telematico della domanda.
- 3. Ai fini della compilazione e dell'invio telematico delle istanze i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono identificati dal sistema informatico regionale attraverso la Carta regionale dei Servizi (CRS), la carta Infocamere e la carta Infocert.
- 4. L' istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta in via telematica dall'Amministrazione regionale. Il sistema informatico rilascia attestazione dell'avvenuta ricezione.
- 5. Il sistema informatico registra le domande di cui al comma 4 attribuendo un numero di protocollo progressivo, determinato in funzione della data e dell'orario rilevati dal sistema informatico al momento della ricezione.

Art. 22

(Dotazioni e requisiti tecnici per l'accesso al servizio di invio telematico)

- 1. Per l'accesso al servizio di invio telematico è necessario:
- a) essere in possesso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o di altra smart card assimilata;
- b) possedere un personal computer collegato ad internet;

- c) avere installato il lettore di smart card e i software di gestione relativi alla smart card utilizzata;
- d) nel caso specifico di accesso tramite Carta regionale dei Servizi, avere provveduto all'attivazione della CRS.

Art. 23

(Termini di presentazione delle istanze e modulistica)

- 1. Con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione sono fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo.
 - 2. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione tributi:
- a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
- b) il manuale operativo recante le istruzioni tecniche per la compilazione e l'invio telematico della domanda;
- c) la Nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000 e sulla protezione e sul trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Art. 24

(Procedimento contributivo)

- 1. I contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell'ambito di ciascuna finalità.
- 2. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato.
- 3. Con successiva deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, la Giunta regionale:
- 1) approva l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo;
- 2) determina l'entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo;
- 3) dispone l'assegnazione del contributo ai soggetti ammessi, nei limiti delle risorse destinate a ciascuna finalità.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), la concessione del contributo è disposta con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 3.
- 5. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la concessione del contributo è disposta, sulla scorta della deliberazione di cui al comma 3, con decreto del

Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale sulla scorta delle dichiarazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle medesime.

- 6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali e sul sito www.regione.fvg.it.
- 7. Qualora, a seguito dell'assegnazione e della concessione del contributo per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, risultino ancora disponibili risorse la Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione può disporre l'accoglimento di ulteriori domande nell'ambito della medesima finalità. (1)
- 8. Qualora, le risorse di cui al comma 7 non possano essere interamente impiegate nell'ambito della medesima finalità⁽²⁾ per esaurimento delle domande, le stesse possono essere reimpiegate nelle altre finalità.
- (1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51)
- (2) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

Art. 24 bis

(Disposizioni in materia di procedimento contributivo per l'accoglimento di ulteriori istanze)⁽¹⁾

- 1. Con deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, la Giunta regionale:
- a) accerta, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 24, commi 7 e 8 e 25, commi 7 e 8, l'importo delle risorse ancora disponibili a seguito dell'assegnazione e della concessione del beneficio, delle rinunce, delle revoche e delle rideterminazioni;
- b) provvede, nei limiti delle risorse di cui alla lettera a) e ai sensi di quanto disposto dagli articoli 24, comma 7 e 25, comma 7, all'assegnazione del contributo, nell'entità determinata nella deliberazione di cui all'articolo 24, comma 3, ai soggetti ammissibili ivi individuati ai quali il contributo non sia stato assegnato anche in parte a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, mediante scorrimento del relativo elenco;
- c) accerta, quindi, le risorse di cui alla lettera a) non assegnate ai sensi della lettera b);
- d) accerta il fabbisogno per ciascuna finalità contributiva, avuto riguardo ai soggetti ammissibili individuati nella deliberazione di cui all'articolo 24, comma 3, ai quali il contributo non sia stato assegnato anche in parte a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili tenuto conto di quelle assegnate ai sensi della lettera b);
- e) determina il riparto delle risorse di cui alla lettera c) ai sensi degli articoli 24, comma 8 e 25, comma 8 e di quelle di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale

- 21/2007), tra le finalità contributive per le quali residuano istanze ammissibili, avuto riguardo ai soggetti di cui alla lettera d);
- f) dispone l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui alla lettera d), nei limiti del riparto di cui alla lettera e), mediante scorrimento di ciascun elenco dei soggetti ammissibili per finalità e nell'entità determinata nella deliberazione di cui all'articolo 24, comma 3.
- 2. La concessione del contributo è disposta, sulla scorta della deliberazione di cui al comma 1 e tenuto conto delle dichiarazioni di cui agli articoli 12 bis e 17 bis, con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'invio telematico delle dichiarazioni medesime.
- 3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziari e sul sito www.regione.fvg.it.
- (1) Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

Art. 25 (Revoca e rideterminazione del contributo)

- 1. La revoca e la rideterminazione del contributo sono disposte con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale.
 - 2. Il contributo concesso è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
- b) inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 12, 17 e 20;
- c) mancato rispetto del termine minimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 14;
- d) in caso di operazioni straordinarie, quando l'impresa subentrante sia priva dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario;
- e) mancata fruizione del contributo entro il termine di cui all'articolo 26, comma 2.
- 3. Per i soggetti di cui agli articoli 11 e 15, il superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell'istanza per effetto dell'incremento occupazionale non costituisce causa di revoca del contributo.
- 4. Per i beneficiari di cui all'articolo 19, la perdita della qualifica artigiana a seguito dello sviluppo aziendale, non costituisce causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002.
- 5. Il contributo concesso è rideterminato in ragione della medesima percentuale stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 24, comma 2 nel caso in cui la spesa ammissibile effettiva sia inferiore a quella sulla base della quale è stato parametrato il contributo.

- 6. Il contributo concesso non può in nessun caso essere rideterminato a fronte di spese ammissibili effettive superiori a quelle indicate nella domanda e ammesse a contributo.
- 7. Le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni possono, con deliberazione della Giunta regionale, essere reimpiegate nell'ambito delle medesime finalità.
- 8. Qualora, le risorse di cui al comma 7 non possano essere interamente impiegate nell'ambito della medesima finalità per esaurimento delle domande, le stesse possono essere reimpiegate nelle altre finalità.

Art. 26 (Fruizione del contributo)

- 1. Il contributo di cui al presente regolamento non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.
- 1 bis. Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 24 bis è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014. (1)
- 2. Il contributo è revocato in tutto o in parte qualora non venga utilizzato in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i termini previsti dai commi 1 e 1 bis⁽²⁾.
- 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, commi 4 e 5, in sede di prima applicazione, il termine a decorrere dal quale il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è comunicato con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it, a seguito dell'attivazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 29.
- 3 bis. Il termine a decorrere dal quale il contributo concesso ai sensi dell'articolo 24 bis è utilizzabile in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è comunicato con decreto del Ragioniere generale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it, a seguito della comunicazione dell'attivazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate. (3)

⁽¹⁾ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

⁽²⁾ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

⁽³⁾ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 7/12/2012, n. 0250/Pres. (B.U.R. 19/12/2012, n. 51).

Art. 27

(Vincolo di destinazione dei contributi)

- 1. La durata del vincolo di destinazione dei contributi di cui al presente regolamento è fissata in due anni a decorrere:
- a) per i contributi di cui all'articolo 10, dalla data di presentazione dell'istanza di contributo;
- b) per i contributi di cui all'articolo 13, dalla data di assunzione/stabilizzazione di ciascun dipendente;
- c) per i contributi di cui all'articolo 18, dalla data di concessione del contributo.

Art. 28 (Controlli e recuperi)

- 1. I controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per quanto di rispettiva competenza.
- 2. Il recupero del contributo già utilizzato in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, conseguente a revoche o rideterminazioni disposte dall'Amministrazione regionale nei casi previsti dall'articolo 25, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui all'articolo 29.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Convenzione con l'Agenzia delle Entrate)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo, i cui oneri sono posti a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 30 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000.

Art. 31 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti previsti dalla normativa comunitaria richiamata dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato:
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
- 3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei

consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

- 1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
- 2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- 3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1535/2007

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1535/2007 non sono concessi:
- a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) degli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
 - 2. Ai sensi dell'articolo 2, del regolamento (CE) 1535/2007, si intende per:
- a) imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

- 1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
- 2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 875/2007

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 875/2007 non sono concessi:
- a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
- b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
- e) degli aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
- f) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
 - 2. Ai sensi dell'articolo 2, del regolamento (CE) 875/2007, si intende per:
- a) imprese del settore della pesca: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
- b) prodotti della pesca: i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) trasformazione e commercializzazione: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

- 1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
- 2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- 3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
- ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- c) alle imprese attive nel settore carboniero.
- 3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
- a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- wcommercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.

<u>Per PMI in difficoltà</u> si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
- d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Per le GI si applica si applica la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004, di seguito riportata:

- 1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
- 2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- 3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.